

**ALLEGATO C)** alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 110 del 28/11/2006

**INDICAZIONI PER L'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO (ARTT. 24 E 25 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002)**

**1. COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI**

- 1.1. Composizione e natura
- 1.2. Attività della commissione

**2. IL PROCEDIMENTO**

- 2.1. Responsabile del procedimento
- 2.2. Comunicazione di avvio del procedimento
- 2.3. Partecipazione al procedimento
- 2.4. Termini procedurali
- 2.5. Motivazione degli atti

**3. ACCESSO AGLI ATTI**

- 3.1. Protezione dei dati personali ("Privacy")
- 3.2. Disciplina dell'accesso
- 3.3. Diritto di accesso e segreto d'ufficio
- 3.4. Accesso agli atti e tutela della riservatezza

**4. TUTELA GIURISDIZIONALE**

- 4.1. Atti oggetto di impugnazione e autorità' giurisdizionale competente
- 4.2. Costituzione in giudizio della Commissione

## **1.COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI**

### **1.1. Composizione e natura**

La Commissione per la determinazione del valore agricolo medio trova la sua disciplina negli artt. 24 e 25 della L.R. 37 del 19 dicembre 2002.

In particolare l'art. 24 riproduce innanzitutto la norma che prevede l'istituzione da parte della Regione, presso ogni Provincia, di tale Commissione, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.P.R. n. 327 del 2001.

Tale disposizione stabilisce la seguente composizione della Commissione:

- Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
- Ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o suo delegato;
- Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia, o suo delegato;
- Due esperti in materia urbanistica ed edilizia;
- Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'art. 24, comma 3, L.R. n. 37 del 2002 prevede, inoltre, che la Provincia, con apposito regolamento, disciplini la designazione e la nomina dei componenti, le modalità di funzionamento della Commissione, potendo anche aggiungere ulteriori esperti, per un massimo di tre. Tale disposizione è dunque innovativa sia per il fatto che esplicitamente riconosce la potestà ed autonomia regolamentare della Provincia in materia di commissione, sia per la possibilità data alla stessa di integrare il numero degli esperti.

Rispetto al regime previgente, definito dall'art.16 della L. 865/1971 e dall'art. 45, comma 3, della L.R. n. 20/2000, la nuova normativa valorizza la natura tecnica della Commissione incardinata nell'ambito dell'amministrazione provinciale e rafforza la potestà provinciale di regolamentazione della composizione e delle attività della Commissione stessa.

In relazione al rapporto tra Commissione e Provincia, occorre distinguere due diversi aspetti, l'uno relativo alla autonomia funzionale, l'altro relativo alla autonomia organizzativa:

- relativamente all'aspetto della autonomia funzionale, la Commissione è chiamata a svolgere le sue funzioni in posizione di terzietà e neutralità. Pertanto la stessa mantiene una condizione di autonomia rispetto alla Provincia e agli enti cui appartengono taluni membri (ACER e Agenzia del territorio). Inoltre i membri provengono da settori eterogenei e ciò assicura l'apporto di professionalità e competenze specifiche in grado di esprimere giudizi e valutazioni tecniche sulle varie problematiche, non potendosi qualificare la loro partecipazione quali rappresentanti dei soggetti interessati alle procedure espropriative. L'esigenza di imparzialità si rafforza, se si

pensa che le determinazioni non solo possono essere richieste dell'autorità espropriante, ma possono anche essere attivate da una richiesta dei privati coinvolti nelle procedure;

- relativamente all'aspetto della autonomia organizzativa, la Commissione non ha un'autonomia di mezzi, né un'autonomia dotazione patrimoniale, ma si incardina all'interno della struttura amministrativa della Provincia e pertanto si avvale delle risorse materiali, finanziarie e umane assicurate dalla stessa. Per la medesima ragione, le somme incamerate a titolo di rimborso delle spese istruttorie sono ricevute direttamente dalla Provincia.

## **1.2. Attività della Commissione**

La Commissione esplica un'attività amministrativa di accertamento, mediante la misurazione o l'analisi tecnica di dati fattuali, con ampi profili di discrezionalità tecnica.

Tale attività si inserisce nell'ambito di un procedimento amministrativo principale (e pertanto può definirsi endoprocedimentale) e risulta ben distinta rispetto alle competenze dei soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.

In particolare, l'attività comporta:

- ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 25, comma 1, della L.R. n. 37 del 2002 la determinazione annuale, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di Statistica, del valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
- ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 25, comma 2, lettera a), della L.R. n. 37 del 2002 l'espressione del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- ai sensi degli artt. 21, comma 15 e 22, comma 5, del D.P.R. n.327/2001 e dell'art. 25, comma 2, lett. b) della L.R. n. 37 del 2002, la determinazione dell'indennità definitiva e di quella urgente di espropriazione;
- ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 25, comma 2, lettera c), della L.R. n. 37 del 2002, la determinazione del corrispettivo della retrocessione del bene;
- ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 25, comma 2, lettera d), della L.R. n. 37 del 2002, la determinazione dell'indennità delle aree non soggette ad esproprio in caso di occupazione temporanea;
- ai sensi dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 23 del 2004 e dell'art. 25, comma 2, lettera e) della L.R. n. 37 del 2002 l'applicazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi.

## **2.II PROCEDIMENTO**

### **2.1. Responsabile del procedimento**

L'art. 4, comma 1, della L. 241/1990 (non modificato dalla L. 11-02-2005, n. 15) dispone che *"ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale."*

L'art. 5, comma 1, della stessa legge (non modificato dalla L. 11-02-2005, n.15) prevede che *"il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale."*

Dalle disposizioni indicate e considerato il fatto che la Commissione è incardinata nella struttura amministrativa della Provincia, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente responsabile della struttura provinciale a cui la Commissione fa capo.

Spetta al medesimo Dirigente l'attività strumentale al funzionamento e all'operatività della Commissione, ed in particolare assicurare lo svolgimento della funzione di segreteria, assumendo direttamente l'esercizio della segreteria stessa o individuando, tra i propri collaboratori, quello che assumerà la responsabilità della funzione di segreteria della Commissione.

Il procedimento amministrativo svolto dalla Commissione si articola in due fasi fondamentali ed immancabili: la fase dell'istruttoria e quella della formazione ed emanazione dell'atto finale.

L'attività istruttoria è nel suo complesso strumentale alla pronuncia finale e consiste, da un lato, nello studio della pratica svolto dai membri istruttori e, dall'altro, negli adempimenti di natura organizzativa e amministrativa svolti dal Responsabile della funzione di segreteria.

Lo studio nel merito della pratica viene affidato, di norma, dal Presidente della Commissione ad uno o più membri del Collegio, i quali provvedono all'istruttoria svolgendo quei compiti (ad esempio il sopralluogo degli immobili oggetto della stima etc.) necessari per definire il contenuto della decisione finale.

Il Responsabile della funzione di segreteria della Commissione, seguendo le indicazioni del Presidente, convoca il Collegio, fissa l'ordine del giorno, verbalizza le riunioni, etc. Queste attività non sono funzionali alla definizione del contenuto dell'atto finale, ma sono comunque rilevanti in quanto atti di impulso del procedimento o di organizzazione dei lavori del collegio.

Alla luce delle particolari responsabilità che fanno capo alla figura del Responsabile della funzione di segreteria, si ritiene opportuno che tale ruolo venga assegnato ad un funzionario che presenti specifiche e rilevanti competenze

professionali, tali da assicurare il miglior contributo al buon funzionamento della Commissione.

Inoltre è configurabile una ulteriore e diversa attività procedimentale riferita alla fase di formazione della determinazione del collegio: questa funzione è svolta dal componente del collegio cui lo studio della pratica è stato affidato ed è relativa al regolare e celere svolgimento dei compiti istruttori, finalizzati alla assunzione della determinazione finale da parte del Collegio.

La deliberazione del collegio è un atto collegiale, dove convergono le volontà dei singoli che si fondono nell'unica manifestazione di volontà del collegio. La responsabilità della determinazione è imputabile al collegio nel suo complesso e quindi si può escludere che si possa configurare una autonoma funzione procedimentale dei membri, in quanto per l'ordinamento giuridico assume rilevanza esterna solo l'atto finale.

## **2.2. Comunicazione di avvio del procedimento**

*L'art. 7, comma 1, della Legge 241/1990, prevede che "ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento."*

L'obbligo della P.A. di dar notizie agli interessati dell'avvio del procedimento, ai sensi del richiamato articolo 7, e del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3, della stessa legge, si fonda sia sull'esigenza di mettere i destinatari dell'azione amministrativa nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e partecipazione, sia sull'esigenza di permettere all'amministrazione di comparare nel modo migliore gli interessi coinvolti, potendo così perseguire nella massima misura il pubblico interesse.

Non ci sono dubbi sul fatto che anche per il sub-procedimento si debbono osservare le norme del procedimento di cui alla Legge 241/1990.

Al fine di garantire la partecipazione degli interessati e la trasparenza delle decisioni assunte dalla Commissione, l'ente richiedente la determinazione deve effettuare la comunicazione al privato, con la quale si dà notizia della trasmissione della pratica alla Commissione e deve dare prova alla Commissione dell'adempimento di tale obbligo.

Qualora tale comunicazione non sia stata effettuata preventivamente dall'ente richiedente, si ritiene che la Commissione possa svolgere tale compito in via

sostitutiva a condizione che il medesimo ente richiedente fornisca i dati circa le ditte interessate ed i recapiti delle stesse.

In alcuni casi può essere lo stesso soggetto interessato a chiedere la valutazione alla Commissione (in particolare nell'ipotesi della retrocessione ed in quello della determinazione della indennità delle aree non soggette ad esproprio in caso di occupazione d'urgenza); è chiaro che in questi casi non occorre attuare tale comunicazione, quanto piuttosto informare l'autorità espropriante della richiesta, qualora non vi abbia provveduto il soggetto interessato.

### **2.3. Partecipazione al procedimento**

La disciplina generale del procedimento amministrativo valorizza fortemente l'intervento del privato, in funzione sia della tutela dei propri interessi sia della efficacia della decisione finale assunta dalla amministrazione procedente. Solo raccogliendo tutti gli elementi e i contributi utili, si potrà infatti assicurare una istruttoria completa e, conseguentemente, una decisione finale che tenga conto dei contributi di tutti i soggetti interessati.

Lo stesso D.P.R. n. 327 del 2001, rispetto alla normativa espropriativa previgente, ha aumentato notevolmente i momenti di partecipazione del soggetto espropriato alle varie fasi della procedura, garantendogli la massima informazione e la massima possibilità di intervento e dunque assicurandogli la possibilità di incidere in modo concreto e significativo sull'andamento della procedura.

In questo quadro si ritiene che anche rispetto alla attività della Commissione, occorre garantire il contraddittorio tra la stessa ed il privato destinatario dell'atto, nonostante che la partecipazione non sia specificatamente disciplinata nella normativa statale. L'applicazione del principio del giusto procedimento trova infatti fondamento nella natura amministrativa dell'attività esercitata dalla Commissione e nella previsione della terzietà dell'organo rispetto ai soggetti interessati dall'attività.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10, L. n. 241 del 1990, occorre consentire agli interessati:

- a. di presentare visione degli atti del procedimento, fatti salvi quelli per cui è escluso il diritto di accesso;
- b. di presentare memorie scritte e documenti, che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

### **2.4. Termini procedurali**

Per lo svolgimento delle diverse attività della Commissione, la legge stabilisce:

- a. il termine per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione è di 90 giorni (art. 21, comma 15, D.P.R. n. 327 del 2001);

- b. il termine per la determinazione urgente della indennità dell'indennità provvisoria è di 30 giorni (art. 22, comma 5, D.P.R. n. 327 del 2001);
- c. il termine per la determinazione del valore venale relativamente ai provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica-edilizia è di 120 giorni (art. 28, L. n. 47 del 1985).

I termini del procedimento, fatta eccezione per quelli relativi alle opposizioni giudiziali, sono di carattere ordinatorio e non perentorio, per cui è escluso che la scadenza del termine comporti la privazione del potere spettante alla Commissione di compiere l'atto. In assenza di specifiche disposizioni di legge, in forza delle quali la scadenza del termine implichi la decadenza dell'amministrazione dall'esercizio della sua funzione, si ritiene infatti che permanga la possibilità di provvedere anche dopo la scadenza dei termini.

Per le altre determinazioni (art. 20, comma 3; art. 48, comma 1; art. 50, comma 2, D.P.R. n. 327/2001) la legge non specifica il termine entro cui l'atto deve essere compiuto, per cui risultano applicabili i principi generali previsti all'art. 2, commi 2 e 3, L. n. 241 del 1990. Da tali disposizioni si evince che qualora il termine non sia previsto per legge o per regolamento, esso può essere determinato dalla pubblica amministrazione per ciascun tipo di procedimento. In mancanza anche di tale previsione, il termine è fissato in 90 giorni.

Pertanto il regolamento può prevedere un diverso termine congruo allo svolgimento della procedura, altrimenti varrà il termine generale di 90 giorni. Qualora tale previsione non sia contenuta nel regolamento provinciale, potrà essere assunta con atto deliberativo.

## **2.5. Motivazione degli atti**

Gli atti adottati dalla Commissione, in quanto atti non vincolati, ma caratterizzati da discrezionalità tecnica, debbono specificare i criteri tecnici seguiti, emergenti dagli atti istruttori del procedimento, e recare la valutazione dello stato di fatto. Occorre quindi una sintetica, ma adeguata rappresentazione dei motivi posti alla base della scelta tecnica.

La motivazione (la cui carenza o illogicità o contraddittorietà comporta la illegittimità dell'atto), deve infatti permettere di ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione per arrivare alla determinazione. E' quindi lo "strumento" che garantisce la trasparenza e la comprensione della decisione dell'organo, consentendo, peraltro, il controllo della regolarità dell'atto.

## **3.ACCESO AGLI ATTI**

### **3.1 Protezione dei dati personali ("Privacy")**

Le Commissioni VAM sono soggette agli obblighi in materia di protezione dei dati personali (privacy) fissati dallo specifico Codice (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali), e in particolare agli obblighi

che detto Codice pone in capo a tutti i soggetti pubblici non economici. Pertanto in ragione dell'incardinamento nella struttura provinciale, la Commissione provvederà agli adempimenti dovuti secondo i tempi e le modalità operative definite dalla Provincia.

### **3.2. Disciplina dell'accesso**

Si sottolinea innanzitutto che la disciplina sul diritto di accesso della legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è stata di recente modificata ed integrata con la legge 11 febbraio 2005, n. 15.

La Commissione è tenuta a garantire il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto degli interessati (definiti dalla legge come tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi) di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Tale diritto è garantito agli interessati in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

L'art. 24, della L. n. 241 del 1990, prevede le ipotesi per le quali è escluso il diritto di accesso e stabilisce che ogni pubblica amministrazione individui le categorie dei documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso. Quindi la Commissione dovrà attenersi a quanto espresso dalla disposizione richiamata, indicando le categorie dei documenti sottratti all'accesso.

### **3.3. Diritto di accesso e segreto d'ufficio**

Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25, della L. n. 241 del 1990.

Si osserva che in capo alla Commissione non sussistono margini di discrezionalità in ordine all'ammissione o meno dell'interessato alla conoscenza dell'atto richiesto, fermo restando che ai sensi del comma 2, dell'art. 25, della L. n. 241 del 1990, la domanda di accesso ai documenti deve essere motivata.

Opera un obbligo di rilascio di copia e di estratti di atti e documenti nei casi non vietati dall'ordinamento. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, dei diritti di ricerca e di visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della stessa legge.

D'altronde, nell'ordinamento vigente il segreto d'ufficio rappresenta un'ipotesi limitata ed eccezionale, a fronte del carattere di regola generale della pubblicità dell'attività amministrativa.



Il segreto preclude infatti la conoscibilità di determinati dati o documenti nelle sole fattispecie fissate normativamente, nelle quali il diritto di accesso è escluso al fine di assicurare la segretezza dei documenti nei confronti della totalità dei cittadini, per un determinato arco temporale.

In particolare, la violazione del segreto d'ufficio è esclusa ogniqualvolta la comunicazione di informazione o notizie venga effettuata in conformità alle norme sul diritto di accesso.

### **3.4. Accesso agli atti e tutela della riservatezza**

Il rapporto tra la disciplina del diritto di accesso e la disciplina sulla protezione dei dati personali è regolato dall'art. 24, comma 7, della L. 241 del 1990 e dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, a norma del citato art. 24, comma 7, L. 241 del 1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'art. 60, del D.Lgs. n.196 del 2003.

Il citato articolo 60 dispone che *"Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile."*

## **4.TUTELA GIURISDIZIONALE**

### **4.1. Atti oggetto di impugnazione e autorità giurisdizionale competente**

Per quanto riguarda le disposizioni processuali in materia espropriativa, l'art. 53, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001, dispone che per tutte le controversie nascenti dall'applicazione delle disposizioni del testo unico sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, facendo salva però, al comma 3, *"la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa."*

L'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 327 del 2001, radica presso la Corte d'Appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, la competenza a giudicare l'opposizione alla stima relativa alla indennità definitiva di esproprio: l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima è molto vasto, comprendendo sia le contestazioni di ordine procedurale, come il procedimento di nomina dei periti, che questioni di merito

come il calcolo della stima o la liquidazione delle spese. Si ritiene che tale azione possa essere esercitata dal proprietario espropriato, dal promotore dell'espropriazione o comunque dal terzo che ne abbia interesse.

L'opposizione alla stima ex art. 54 può essere proposta anche avverso la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 50, la cui determinazione (in mancanza di accordo tra le parti) è affidata, su istanza di chi vi abbia interesse, alla Commissione Provinciale.

Per quanto riguarda la retrocessione, l'art. 48, comma 2, prevede che contro la stima della Commissione sia proponibile opposizione alla Corte di Appello.

Nel caso della determinazione urgente dell'indennità provvisoria effettuata dalla Commissione ai sensi dell'art. 22, comma 4, si ha un caso di stima successiva al decreto di esproprio, che è già stato emesso in via d'urgenza.

Sebbene l'art. 54, comma 2, si riferisca testualmente al caso della "stima peritale", e dunque al solo caso di cui all'art. 22, comma 3, (ossia la stima peritale successiva al decreto di esproprio determinata dai tecnici), la disposizione, secondo l'opinione della dottrina, è da ritenere estensibile per identità di ratio anche al caso di stima ad opera della Commissione provinciale, successiva al decreto di esproprio.

Rispetto al parere che la Commissione pronuncia ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione da parte dell'autorità espropriante, si sottolinea che trattasi di un parere facoltativo di organi tecnici espresso in funzione ausiliaria, che è in facoltà dell'autorità espropriante consultare; ove il parere sia stato richiesto ed acquisito, lo stesso ancorché non sia né obbligatorio né vincolante, va preso in considerazione, e nel caso in cui l'autorità intende discostarsene, è tenuta ad indicarne le ragioni.

Si ritiene pertanto che tale parere non possa costituire oggetto di autonoma impugnazione in quanto è un atto strumentale alla definizione della indennità da parte dell'autorità espropriante e quindi non in grado, di per sé, di ledere gli interessi dei soggetti. In altre parole non si tratta, come invece negli altri casi, di un atto autonomo e avente rilevanza esterna, ma di un contributo che la Commissione, in forza della sua competenza, fornisce all'autorità espropriante, la quale essa sola rimane titolare, anche avvalendosi del parere ricevuto, del potere di determinare l'indennità di espropriazione provvisoria. Per tale parere non è previsto alcun adempimento di deposito e di comunicazione nei confronti del soggetto interessato (come avviene invece per la determinazione definitiva dell'indennità ai sensi dell'art. 21, comma 16; per la determinazione urgente ai sensi dell'art. 22, comma 5; per l'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 50, comma) e ciò appare quindi confermare l'esclusione della rilevanza esterna di tale parere.

Discorso diverso deve essere fatto per la determinazione della Commissione espressa ai sensi dell'art. 21, comma 15 (determinazione definitiva) e per quella espressa ai sensi dell'art. 22, comma 5 (determinazione urgente dell'indennità provvisoria). In tali casi le determinazioni della Commissione hanno carattere obbligatorio e devono anche essere ritenute vincolanti per l'autorità espropriante, che non può dalle stesse discostarsi, in quanto la competenza a determinare l'indennità non è, in tali ipotesi, attribuita all'autorità espropriante bensì specificamente alla Commissione.

#### **4.2. Costituzione in giudizio della Commissione**

Appare possibile che la Commissione sia chiamata a valutare l'utilità e l'opportunità di costituirsi in giudizio per la difesa dei propri interessi; in tal caso, previa apposita deliberazione, il Presidente della Commissione chiede alla Provincia di costituirsi in giudizio.

Rispetto alla tutela giurisdizionale delle determinazioni assunte dalla Commissione, si fa presente che le spese per l'eventuale costituzione in giudizio della stessa devono essere sostenute dall'Amministrazione provinciale, nella cui struttura è incardinata la Commissione stessa, anche utilizzando le risorse derivanti dalle spese istruttorie.

Per quanto concerne l'opportunità della costituzione in giudizio da parte della Commissione, si ritiene utile distinguere tra i seguenti casi:

- nell'ipotesi della determinazione dei valori agricoli medi stabiliti annualmente ai sensi dell'art. 25, comma 1, L.R. 37/2002 e ai sensi dell'art. 41, comma 4, del DPR 327/2001, la Commissione adempie alla sua fondamentale e preliminare funzione di determinare in via generale i valori agricoli medi, che fungeranno da base per le singole e successive determinazioni nell'ambito di specifiche procedure espropriative. In tal caso, quindi, la costituzione in giudizio della Commissione potrebbe risultare opportuna, considerato che si tratta di un provvedimento riferibile esclusivamente alla Commissione (il quale viene pubblicato nel BUR senza alcun atto regionale di recepimento) e che costituisce il presupposto per l'attività della Commissione stessa;
- nei restanti casi, dal momento che le determinazioni si configurano come un'attività strumentale rispetto all'assunzione dei provvedimenti dell'ente richiedente, si ritiene di poter escludere la sussistenza, in capo alla Commissione, dell'interesse a costituirsi in giudizio, che, di norma, è proprio dell'amministrazione per la quale la determinazione è stata rilasciata.

Rimane la possibilità che, in casi di particolare delicatezza, la Commissione possa ritenere opportuno costituirsi in giudizio, qualora nei motivi di impugnazione siano sollevate rilevanti questioni attinenti alla metodologia di valutazione degli immobili o alla corretta interpretazione della normativa espropriativa, per le quali la Commissione ritenga opportuno il proprio intervento in giudizio per ottenere il

riconoscimento della correttezza dei criteri e della metodologia seguiti nello svolgimento della propria attività.